

## **Agevolazioni prima casa – Sentenza – Momento della richiesta dei benefici**

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell'AE avverso la decisione della CTR favorevole al contribuente, conferma il seguente principio enunciato con decisione n. 2261 del 2014:

“In tema di agevolazioni tributarie, ed ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., prima della registrazione di quest'ultima, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall'art. 77 del d.P.R. predetto, secondo cui una agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest'ultima.”

Nella specie, in relazione a una sentenza di divisione portante il trasferimento di una quota di comproprietà di un appartamento, i giudici di merito avevano ritenuto applicabili i benefici “prima casa” pur in assenza di specifica istanza formulata in sede di registrazione della sentenza, dovendosi ritenere sufficiente la richiesta fatta dal contribuente in sede di ricorso.

*(Cfr. Cassazione Civile Ord. Sez. 5, n.9496/2017)*